



Avvocatura Generale dello Stato

Avvocatura dello Stato

Relazione illustrativa all'ipotesi di accordo 5/4/2017, definitivamente sottoscritta il 2/8/2017, in materia di procedura di sviluppo economico all'interno delle aree per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato con decorrenza 1° gennaio 2017

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

VI

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	5/4/2017
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO- 31 DICEMBRE 2017
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Avv. Ruggero Di Martino, Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato, titolare del potere di rappresentanza, Presidente della delegazione- Sig.ra Daniela Frascaroli, Area Terza F6, preposto Ufficio II Organizzazione e Metodo dell'Avvocatura Generale dello Stato, con incarico di posizione organizzativa per le relazioni sindacali- Dott.ssa Paola Zaccagnini, Area Terza F5, dell'Ufficio II Organizzazione e Metodo dell'Avvocatura Generale dello Stato- Dott.ssa Severina Catella, Area Terza F1, preposto Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo- Sig. Giovanni Camponeschi, Area Seconda F4, dell'Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</u></p> <p>FP-CGIL, CISL-FP, UIL-PA, CONFSAL/UNSA, RDB/PI (USB-PI), FLP, Federazione Intesa FP</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</u></p> <p>CISL-FP, UIL-PA, FLP, CONFSAL-UNSA</p>
Soggetti destinatari	Personale delle aree, appartenente al ruolo dell'Avvocatura dello Stato.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Determinazione dei contingenti di personale dell'Avvocatura dello Stato cui attribuire lo sviluppo economico immediatamente superiore all'interno delle aree nell'ambito delle risorse del Fondo unico di amministrazione 2017 aventi carattere di certezza e stabilità; determinazione dei criteri selettivi per l'accesso alla fascia economica superiore.

dk

Modulo 1 - Scheda 1.1

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>La certificazione di cui al comma 2 dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 150/2009 è effettuata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui compete, altresì, il controllo preventivo ex art. 5 decreto legislativo n. 123/2011.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato n. 12993/2016, è stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 relativo al triennio 2016-2018.</p> <p>Per il triennio 2017-2019 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, per effetto della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 97/2016 e secondo le indicazioni del PNA 2016, è confluito come apposita sezione nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'Avvocatura dello Stato, adottato con decreto dell'Avvocato Generale n. 8 del 30/1/2017.</p> <p>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.</p> <p>La Relazione sulla Performance relativa all'anno 2015 è pubblicata nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.</p>
Eventuali osservazioni		

CP

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Indice dei contenuti minimi obbligatori della relazione illustrativa (ai sensi della Circolare IGOP n. 25/2012)

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;
- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;
- c) gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;
- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;
- e) illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);
- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

L'ipotesi di accordo dell'Avvocatura dello Stato 5/4/2017 è intervenuta all'esito del procedimento di certificazione dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 21/11/2016 ai fini dell'avvio della procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'area per i dipendenti appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

Sulla iniziale ipotesi di accordo, infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, rispettivamente con nota n. 13000 del 28 febbraio 2017 e con nota n. 32551 del 27 febbraio 2017, hanno formulato dei rilievi comunicando che l'accordo non avrebbe potuto avere ulteriore corso.

Ciò posto le parti, preso atto dei suddetti rilievi, hanno ripreso le trattative al fine di addivenire ad una nuova ipotesi di accordo che salvaguardasse la finalità di consentire ad una congrua parte del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato di accedere alle progressioni economiche all'interno dell'area di appartenenza attraverso un procedimento di valutazione equilibrata dei titoli culturali e professionali e del merito di ciascun aspirante, nei limiti della disponibilità finanziaria delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità considerata in rapporto ai vincoli della normativa vigente.

L'ipotesi di accordo dell'Avvocatura dello Stato sottoscritta il 5/4/2017 disciplina gli sviluppi economici alla fascia immediatamente superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2016 che abbiano maturato l'anzianità giuridica ed economica di 2 anni nella fascia economica di appartenenza.

Preso atto che la quota fissa, avente carattere di certezza e stabilità, disponibile sul Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2017 ammonta ad € 547.230,75 e che la quota variabile calcolata all'attualità ammonterebbe ad € 211.909,90, l'ipotesi di accordo destina al finanziamento degli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2017 la somma di € 499.992,91, così ripartita:

da Area/fascia	a Area/fascia	Numero unità	Differenziale unitario	Totale spesa prevista
da AREA I F1	a AREA I F2	4	€ 977,09	€ 3.908,36
da AREA I F2	a AREA I F3	7	€ 1.040,75	€ 7.285,25
da AREA II F1	a AREA II F2	16	€ 1.989,27	€ 31.828,32
da AREA II F2	a AREA II F3	40	€ 2.460,61	€ 98.424,40
da AREA II F3	a AREA II F4	94	€ 1.900,95	€ 178.689,30
da AREA II F4	a AREA II F5	53	€ 1.149,55	€ 60.926,15
da AREA II F5	a AREA II F6	2	€ 1.018,46	€ 2.036,92
da AREA III F1	a AREA III F2	14	€ 1.254,58	€ 17.564,12
da AREA III F2	a AREA III F3	4	€ 2.551,54	€ 10.206,16
da AREA III F3	a AREA III F4	9	€ 4.801,85	€ 43.216,65
da AREA III F4	a AREA III F5	8	€ 2.743,44	€ 21.947,52
da AREA III F5	a AREA III F6	4	€ 3.054,14	€ 12.216,56
da AREA III F6	a AREA III F7	4	€ 2.935,80	€ 11.743,20
		259		€ 499.992,91

L'ipotesi di accordo stabilisce criteri di selezione, finalizzati all'attribuzione dello sviluppo economico alla fascia superiore, adeguatamente ponderati.

La valutazione riguarda infatti tre ambiti cui è attribuito un identico peso (ovvero un punteggio massimo di 18 punti): l'esperienza professionale, i titoli di studio, culturali e professionali e l'apporto individuale.

Non viene valutata la mera anzianità di servizio, ma anzi, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, vengono valutati i compiti professionali esercitati e il rendimento lavorativo espresso.

La procedura di sviluppo economico avviata dall'Avvocatura dello Stato risponde ai criteri di selettività e di meritocrazia richiesti dalle norme di riferimento (art. 23 del d.lgs. n. 150/2009; art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001), in quanto le progressioni economiche sono destinate ad una quota limitata di dipendenti; sono infatti destinatari n. 712 dipendenti delle aree funzionali dell'Avvocatura dello Stato, compresi i dipendenti in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, cui sono complessivamente consentiti n. 259 sviluppi economici nelle varie fasce, pari a ca. il 36% dei presenti nelle posizioni economiche interessate dalle progressioni.

Il collegamento con i risultati rilevati dal sistema di valutazione è realizzato attraverso la considerazione dei punteggi attribuiti ai dipendenti a titolo di performance individuale negli anni 2013, 2014 e 2015.

La disciplina è rimessa alla contrattazione dallo stesso art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, che prevede che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

La disciplina contrattuale è contenuta negli articoli 12, 17 e 18 del CCNL 14/9/2007 del comparto dei Ministeri, per quanto riguarda procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area; l'art. 32 del CCNL 16/2/1999, integrato dall'art. 7 del CCNL 21/2/2001, prevede che il Fondo Unico di Amministrazione sia utilizzato, tra l'altro, per finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità.

L'ipotesi di accordo 5/4/2017 disciplina ambiti rimessi dalla legge alla contrattazione integrativa e rispetta i vincoli posti dalle medesime norme di legge.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

<u>Istituto contrattuale</u>	<u>Importo destinato</u>	<u>Modalità di erogazione</u>
Sviluppi economici all'interno delle aree ex artt. 17 e 18 CCNL 14/9/2007	€ 499.992,91 (la quota è interamente riferita alle "somme certe", aventi carattere di certezza e stabilità)	Nei limiti dei contingenti stabiliti per ciascuna fascia economica delle tre Aree, ai dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito, previa valutazione dei titoli posseduti all'esito di apposita procedura di selezione
Altri istituti contrattuali	Provvisorio, come risultante a legislazione vigente € 259.147,89	Previo successivo contratto integrativo

ef

c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Nell'ambito della tornata contrattuale 2006-2009 l'Avvocatura dello Stato non ha stipulato un contratto integrativo normativo, ma ha adottato due distinti contratti rispettivamente finalizzati alla definizione dei profili professionali del nuovo ordinamento e alla determinazione dei criteri per l'accesso agli sviluppi economici, ai sensi degli artt. 7, 17 e 20 CCNL 14.9.2007. Non sono stati stipulati contratti integrativi normativi recanti una disciplina degli istituti contrattuali finanziati con il Fondo Unico di Amministrazione.

Il contratto integrativo sottoposto alla certificazione appartiene alla tipologia del contratto integrativo "stralcio su specifiche materie" con contenuto normativo-economico.

Nell'ipotesi di contratto integrativo 5/4/2017 non sono stati indicati riferimenti a previgenti contratti integrativi economici o normativi non adeguati; è stata infatti completamente riformulata la disciplina per l'accesso agli sviluppi economici. Non vi sono, inoltre, rinvii a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

L'accordo dispone l'utilizzo della quota parte di Fondo Unico di Amministrazione necessaria per l'avvio delle procedure selettive per l'attribuzione degli sviluppi economici decorrenti dal 1° gennaio 2017; con successivo accordo sarà disposto l'utilizzo della restante parte del Fondo ad altri istituti contrattuali del salario accessorio.

Per quanto concerne il riparto di competenza tra legge, contrattazione collettiva e prerogative datoriali in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, si ritiene che l'ipotesi di accordo rispetti i suddetti ambiti di competenza.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le previsioni del contratto integrativo sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, in quanto la possibilità di sviluppo economico è consentita ad una percentuale di ca. il 36% dei dipendenti appartenenti alle varie fasce economiche per le quali è prevista la progressione.

Inoltre, tra i criteri di valutazione per lo sviluppo economico, è stata prevista la considerazione – in maniera ponderata al fine di garantire l'equilibrio con altri fattori – dei punteggi riferiti al rendimento individuale, scaturiti dalla applicazione del Sistema di misurazione e valutazione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2009 negli anni 2013, 2014 e 2015.

Viene così realizzata la previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, che prevede al comma 2 che *"Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione"*, nonché la previsione dell'art. 12 del CCNL 14/9/2007, che prescrive che *"Le progressioni... devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati..."*

VA

Si può, quindi, concludere che il processo di valorizzazione dei dipendenti mediante l'attribuzione degli sviluppi economici attua la previsione dell'art. 20 del d.lgs. n. 150/2009, che include le progressioni economiche tra gli strumenti per premiare il merito e le professionalità attraverso il riconoscimento di incentivi a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

Richiamando quanto affermato al precedente punto d), si aggiunge che il principio di selettività affermato dall'ordinamento è rispettato, oltre che attraverso la oggettiva concorrenza data dal circoscritto numero di progressioni rispetto ai potenziali aspiranti, anche dalla limitata valutazione di fattori "automatici" come la mera anzianità di servizio.

Come opportunamente indicato dall'art. 18, 7° comma, del CCNL 14/9/2007, infatti, *"con particolare riferimento all'esperienza professionale ... occorre evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare"*; occorre inoltre stabilire un equilibrio nella valutazione dei vari fattori, onde evitare la prevalenza dell'uno sull'altro.

In tale prospettiva paiono corretti sia la delimitazione del valore dell'anzianità di servizio con la previsione di un tetto al punteggio conseguibile, sia la valutazione di ulteriori fattori che costituiscono indicatori delle capacità professionali dei dipendenti, chiamati a ricoprire particolari incarichi o a svolgere ruoli di responsabilità o risultati idonei in precedenti procedure di selezione.

A proposito della previsione della valutazione, con apposito punteggio, di incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali conferiti con provvedimenti degli organi di vertice dell'Avvocatura dello Stato, al fine di chiarire l'ambito di applicazione di detto criterio, si rappresenta che trattasi di un criterio di valutazione che si fonda su elementi di fatto strettamente circostanziati e non discrezionali in quanto gli incarichi in questione sono previsti da specifici dettati normativi o contrattuali e si riferiscono a compiti ben determinati e correlati con i compiti di Istituto, tali quindi da non determinare incertezze in sede applicativa.

f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Gli obiettivi specifici indicati nel Piano della Performance 2016-2018, volti al miglioramento gestionale dell'Istituto con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza (amministrazioni patrocinate) cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell'organizzazione alle innovazioni legislative e ai cambiamenti imposti dall'andamento del contenzioso, sono stati monitorati ed hanno

vv

evidenziato buoni risultati conseguiti presso le strutture centrali e periferiche dell'Avvocatura dello Stato.

Uno degli obiettivi più sfidanti per l'Istituto riguarda la digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali.

Il personale amministrativo dell'area legale dell'Avvocatura dello Stato collabora alle procedure organizzative ed informatiche, appositamente predisposte, al fine di supportare il personale togato negli adempimenti relativi al Processo Civile Telematico, secondo il regime di obbligatorietà stabilito dalle norme per le specifiche funzionalità, e nell'utilizzo delle procedure telematiche già in uso nell'ambito del processo contabile e dei procedimenti presso la Corte di Cassazione, partecipando inoltre alle sperimentazioni delle funzionalità del processo costituzionale telematico; inoltre collabora dal 1° gennaio 2017 con il personale togato alle complesse attività relative al processo amministrativo telematico.

Nell'ambito delle attività di funzionamento, il personale addetto all'area amministrativo-contabile supporta le numerose innovazioni dettate da interventi normativi in materia di gestione della spesa, di appalti pubblici, nonché trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il personale dell'area informatica supporta l'evoluzione delle applicazioni che si devono interfacciare con i molteplici sistemi delle altre istituzioni ed amministrazioni.

L'auspicata progressione economica che, dopo il blocco imposto dall'ordinamento dall'anno 2010, in concorrenza con i mancati rinnovi contrattuali, si realizzerà per una parte dei dipendenti nel corso del 2017, potrà valorizzare le professionalità che dispongono delle più qualificate competenze.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Non si ritiene di dover aggiungere altre informazioni.

La presente Relazione illustrativa è stata modificata nei termini indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGOP - nella nota 26/7/2017 n. 155506, allegata alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 43747 del 27/7/2017.

Roma, 2 agosto 2017

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Avv. Vincenzo Rago

